



**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE
ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE**

VISTO l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;

VISTO il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

VISTO il decreto 31 dicembre 1993 del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

VISTO il "Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241", emanato dal Direttore dell'Agenzia, prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010 ed, in particolare, il n. 73 dell'allegata tabella;

VISTA la determinazione prot. n. 25129/RU del 1° marzo 2018 del Direttore della Direzione Centrale Legislazione e Procedure accise e altre Imposte Indirette, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici delle dogane in merito all'accoglimento delle domande, corredate dalla prescritta documentazione, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

TENUTO CONTO che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

ARTICOLO 1

All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, vengono aggiunti:

- 1524)** "BUSNAGO SOCCORSO – ONLUS", con sede in Busnago (MB);
- 1525)** "CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO GARLASCHESE", con sede in Garlasco (PV);
- 1526)** "FRATRES MUTINAE", con sede in Modena;
- 1527)** "CROCE BIANCA RIGUTINO", con sede in Arezzo – Loc. Rigutino Ovest;
- 1528)** "FRATELLANZA DI MISERICORDIA", con sede in Montepulciano fraz. Acquaviva (SI);
- 1529)** "CROCE D'ORO MONTALE O.N.L.U.S.", con sede in Montale (PT).

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell' Agenzia Dogane e Monopoli.

Roma, 19 giugno 2018

Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93